

CRESTA & ASSOCIATI

— STUDIO LEGALE —

10138 TORINO – VIA PRINCIPI D'ACAJA N. 47 – TEL. 011.511 98 32 FAX. 011.517 21 72

20122 MILANO – VIA OLMETTO N. 3 – TEL. 02.5817 7611 FAX 02.58 17 762

40124 BOLOGNA – VIA CASTIGLIONE N. 7 – TEL. 051.237073 FAX 051.684 65 88

avvstefanocresta@cnfpec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Con istanza cautelare collegiale e istanza ex art. 116 c.p.a.

per

il **Prof. Cagliero Luca** (C.F. CGLLCU84R30I470H) nato il 30.10.1984 a Savigliano (CN) e residente in Fossano (CN), Viale Ambrogio da Fossano n. 7, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Stefano Cresta (C.F. CRSSFN74B12L219N; pec avvstefanocresta@cnfpec.it) e Mara Fosforo (C.F. FSFMRA84A43D205Q; pec marafosforo@pec.ordineavvocatitorino.it) – che indicano ex art. 136 c.p.a. i seguenti recapiti: pec avvstefanocresta@cnfpec.it; marafosforo@pec.ordineavvocatitorino.it; fax 011.5172172) – con domicilio digitale presso le indicate pec, come da procura speciale del 12.09.2023 in calce al presente atto

- Ricorrente

contro

il **Mur - Ministero Università e Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Pubblico Elenco di cui all'art. 16 c. 12 D.L. 179/2012

- Amministrazione resistente

e nei confronti di

Prof.ssa Valentina Gatteschi (C.F. GTTVNT83A46L219G)

Prof. Luigi De Russis (C.F. DRSLGU84E15L570E)

- Controinteressati

per l'annullamento,

previa concessione di misura cautelare di sospensione

e/o altra misura cautelare atipica nel senso dell'effettività della tutela,

anche sotto forma di *remand* all'Amministrazione

- subordinatamente alla non ritenuta possibilità di pronunciarsi con “sentenza

breve” ex art. 60 c.p.a. ovvero di fissare udienza per la sollecita definizione del merito della controversia ex art. 55, comma 10, c.p.a. -

- della valutazione (ESR - Evaluation Summary Report) del Progetto PRIN-2022 Principal Investigator Prof. Cagliero Luca, contrassegnato col project code: 20225M5XCL, per il Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE6 - Computer Science and Informatics” adottata dal Comitato di Valutazione con attribuzione di un punteggio di 72 punti su 100 (doc. 1);
- della graduatoria finale delle proposte progettuali relative al Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE6 - Computer Science and Informatics,” nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è stato inserito tra quelli finanziati;
- del Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 861 del 16.06.2023 di approvazione della graduatoria finale con tutti gli allegati (“Tabella A – Graduatoria” e “Tabella B - Progetti finanziati”), nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è inserito tra quelli finanziati (doc. 2);

nonché per l’annullamento

di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al procedimento e, in particolare,

- del Verbale del Comitato di Valutazione del 16.06.2023, nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è inserito tra quelli finanziati (doc. 3);
- del Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 959 del 30.06.2023 di ammissione al finanziamento, unitamente agli allegati A,B,C,D, nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è inserito tra quelli finanziati (doc. 4);
- del Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 1157 del 25.07.2023 di Accertamento e Riparto eccedenze macrosettori PE, LS, SH, nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è inserito tra quelli finanziati (doc. 5);
- di ogni altro verbale/scheda valutativa/giudizio provvisorio (non noti)

nonché, in accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a.

e previo annullamento

- della nota di riscontro prot. AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.2023.0015910 del

Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale - Direzione generale della ricerca - Ufficio III, in pari data, con cui è stata accolta solo parzialmente l'istanza di accesso presentata dal ricorrente il 14.07.2023 (docc. 6 e 7),

- per la declaratoria di illegittimità del diniego parziale al completo accesso agli atti/provvedimenti della procedura bandita PRIN 2022, opposto al ricorrente dal Ministero resistente con pec del 10.08.2023 all'istanza di accesso del 14.07.2023 e quindi per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente di accedere:

- ai DD.DD n. 1608 del 14.10.2022 n. 2138 del 22.12.2022, n. 260 del 09.03.2023, n. 548 del 21.04.2023, n.622 del 10.05.2023 di nomina dei Comitati di Valutazione e dei revisori;

- al verbale del Comitato di Valutazione del 14.12.2022 (richiamato nel verbale del 16.06.2023);

- a tutte le valutazioni/proposte di valutazione/schede di valutazione/giudizi/verbali redatti dai revisori con riferimento al progetto presentato dall'istante,

con ordine all'Amministrazione di produrre tale documentazione in giudizio, con riserva di motivi aggiunti

.

FATTO

1. L'odierno ricorrente, Professore Associato presso il Politecnico di Torino - Dipartimento di Automatica e Informatica, ha presentato, in qualità di Principal Investigator, domanda di partecipazione al bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2022) approvato con Decreto Direttoriale n. 104 del 20.02.2022 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale – Direzione Generale della Ricerca, Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE6 - Computer Science and Informatics; al codice veniva assegnato il codice 20225M5XCL (doc. 8).

1.1 Le domande scadevano il 31.03.2022, a pena di decadenza.

2. Con D.D. n. 861 del 16.06.2023 veniva approvata la graduatoria finale nell'ambito del citato programma PRIN relativamente al richiamato Macrosettore di ricerca, dalla quale il ricorrente ha appreso che il progetto non era tra quelli finanziati.

3. L'esponente, attraverso l'accesso "dedicato" sul portale dei bandi PRIN, apprendeva

quindi che al progetto era stato assegnato dal Comitato di Valutazione il punteggio finale di 72/100 e precisamente, che al criterio di valutazione “Qualità del progetto di ricerca - Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale” era stato assegnato il punteggio di 31/40, al criterio “Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto – merito scientifico del gruppo di ricerca, fattibilità del piano di lavoro, e congruità della richiesta di finanziamento” il punteggio di 33/40, mentre all’ultimo criterio “Impatto del progetto” il punteggio di soli 8/20.

4. In data 24.07.2023, il ricorrente presentava pertanto, tramite degli scriventi difensori, formale istanza di accesso, chiedendo di poter accedere a tutti gli atti del procedimento ed in particolare:

“1. DD.DD. n. 1608 del 14.10.2022 n. 2138 del 22.12.2022, n. 260 del 9.03.2023, n. 548 del 21.04.2023, n. 662 del 10.05.2023 di nomina dei Comitati di Valutazione;

2. verbale finale del Comitato di Selezione del 16.06.2023;

3. tutte le valutazioni/proposte di valutazione/giudizi dei singoli revisori con riferimento al progetto presentato dall’istante;

4. rapporto di valutazione provvisorio e definitivo redatto dal c.d. Rapporteur;

5. il progetto inviato dall’istante e valutato dall’Amministrazione”.

4.1 Il successivo 10.08.2023, il Ministero riscontrava l’istanza di accesso consentendo al ricorrente di accedere al solo verbale finale del 16.06.2023, mentre per quanto attiene all’ulteriore documentazione richiesta veniva precisato che “La richiesta di cui al punto 1) non può essere accolta in quanto l’art. 6, comma 2, ultimo periodo del D.D. 104 del 2 febbraio 2022 stabilisce che “I nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell’intero iter procedurale relativo al bando” e che “In merito alla procedura di valutazione, va precisato che con decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022, pubblicato sul sito www.prin.it in data 14 ottobre 2022, è stato recepito l’art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022). L’art. 3 del citato decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022, stabilisce, fra l’altro, che la valutazione è collegiale ed è affidata al Comitato di Valutazione che previa discussione collegiale sulla scheda di

valutazione relativa a ciascun progetto, adotta l'Evaluation Summary Report – ESR. Ai sensi del comma 8, del predetto art. 3 del decreto direttoriale n. 1580, l'Evaluation Summary Report – ESR costituisce unico documento ufficiale agli atti di procedura. Non esistono pertanto altri documenti, oltre l'Evaluation Summary Report – ESR, già nella disponibilità la SV, che attestino ulteriori valutazioni scientifiche del progetto 20225M5XCL. Per questi motivi, le richieste di cui ai punti 3 e 4 non possono essere accolte”.

5. Si precisa sin d’ora che la procedura *de qua* è descritta nel bando (D.D. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 104 del 2.02.2022 ed allegati (doc. 9) nonché nel successivo D.D. n. 1580 del 14.10.2022 (doc. 10).

5.1 Per quanto d’interesse ai fini del presente ricorso, si evidenzia innanzitutto che il ricorrente ha un’età inferiore ai 40 anni: per tale categoria “Under 40” il bando, all’art. 4, ha previsto una riserva di fondi, pari al 30 per cento dello stanziamento totale.

5.2 In merito, poi, alla procedura di valutazione, l’art. 6 del citato bando di indizione prevede che la procedura di valutazione dei progetti sia affidata ad un Comitato di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei (sotto)settori di ricerca ERC, i cui componenti sono scelti dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca-CNVR e nominati dal MUR. Tali comitati, a loro volta scelgono tre revisori esterni a cui è affidata la valutazione scientifica dei progetti.

Le procedure e i criteri di valutazione sono, poi, precisamente disciplinati dall’allegato 3 al Bando nonché negli ulteriori allegati dedicati ai “Criteri di valutazione per i CdV” ed ai “Criteri di valutazione per i revisori”.

5.3 Precisamente, i criteri di valutazione sono tre e cioè (art. 2 dell’allegato 3 al bando):

“1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale (PUNTI 40) con particolare riguardo a:

- a) Chiarezza ed originalità degli obiettivi del progetto: punti 10;
- b) Rilevanza del progetto proposto rispetto alla specifica area scientifica: punti 10;
- c) Congruenza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi e organicità del progetto rispetto allo specifico contributo delle unità locali: punti 10;
- d) Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell’arte nella specifica area scientifica: punti 10;

2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto – merito scientifico del gruppo di ricerca, fattibilità del piano di lavoro, e congruità della richiesta di finanziamento (PUNTI 40), in particolare:

- a) Eccellenza del Principal Investigator, dei responsabili delle unità locali e del gruppo di ricerca: punti 10;
- b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione e complementarietà del gruppo): punti 10;
- c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste (materiale di consumo, strumentazione, gestione): punti 10;
- d) Coerenza degli impegni temporali dei componenti del gruppo di ricerca, congruità e pertinenza del piano di spesa rispetto agli obiettivi e alla distribuzione temporale delle attività: punti 10;

3. Impatto del progetto (PUNTI 20) valutato in base ad uno o più dei seguenti criteri:

- avanzamento della conoscenza;
- innovazione tecnologica e/o applicazioni industriali;
- rispetto del principio del Do Not Significant Harm (DNSH)
- comunità scientifica e il suo rafforzamento;
- internazionalizzazione della ricerca italiana;
- benessere sociale e/o sviluppo culturale;
- divulgazione della conoscenza scientifica,

con un punteggio finale di 100 punti.

5.4 Con riferimento all'attribuzione dei punteggi, viene poi espressamente precisato che la valutazione del progetto deve estrinsecarsi in un "punteggio numerico corredato da sintetica motivazione" per ciascuno dei tre criteri, in base a precisi parametri che vengono così elencati:

- per i criteri 1 e 2:
 - “– 0-5 *insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;*
 - 6-7 *sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;*

- 8 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;
- 9 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;
- 10 outstanding: pienamente convincente, nessun punto debole”.

- per il criterio n. 3:

- “– 0-11 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;
- 12-15 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;
- 16-17 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;
- 18-19 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;
- 20 outstanding: pienamente convincente, nessun punto debole”.

5.5 È, poi, previsto che ogni progetto sia soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75 e che tutti i progetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non siano finanziabili.

5.6 Sempre con riferimento ai criteri di valutazione, le citate Linee Guida per i Comitati di Valutazione e per i revisori, allegate al bando, rispettivamente agli artt. 2.9.2 e 2.8.2 precisano ancora che “*La sintetica motivazione del punteggio attribuito, nella misura minima di 500 e massima di 1000 caratteri (spazi esclusi) deve riguardare ciascuno dei criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella di cui al precedente paragrafo*”, fornendo poi una serie di domande a cui il Revisore deve rispondere per motivare il punteggio.

Per quanto d’interesse, con riferimento al criterio n. 3 – la cui valutazione è stata insufficiente – il revisore avrebbe dovuto rispondere alle seguenti domande:

“*Il progetto apporta un avanzamento della conoscenza?*

Il progetto si misura con le sfide che la ricerca affronta sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali?

Il progetto rispetta il principio del Do Not Significant Harm (DNSH)?

Il progetto potrà avere impatto sulla comunità scientifica? In che modo potrà rafforzarla?

Il progetto potrà accrescere l’internazionalizzazione della ricerca italiana?

Il progetto potrà contribuire al benessere sociale e/o allo sviluppo culturale?

Il progetto propone azioni di divulgazione della conoscenza e dei relativi risultati?”.

5.7 Con riferimento poi alla procedura di valutazione, è importante precisare che l’art. 3

del più volte citato allegato 3 del bando prevede che *“Per ogni progetto il Comitato di Valutazione designa tre revisori esterni [...] All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente Comitato di Valutazione individua un revisore, detto “rapporteur”. Ciascuno dei tre revisori, utilizzando il sistema informatico dedicato al PRIN, redige autonomamente, individualmente ed in pieno anonimato rispetto agli altri revisori, una scheda di valutazione che metta in luce i punti di forza e di debolezza dello stesso progetto, esprimendo per ciascuno dei criteri indicati dall'art. 2 del presente allegato, un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione. [...] Una volta completate le tre schede di valutazione, il “rapporteur” redige, sulla base anche delle valutazioni formulate dagli altri revisori, un dettagliato Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, sul quale dovrà essere acquisito il “consensus” degli altri revisori. Nell'attribuzione del voto finale il rapporteur non è tenuto ad effettuare la media matematica dei tre voti espressi individualmente, ma deve attribuire un punteggio compreso tra il voto più basso e quello più alto. A seguito del consenso espresso dagli altri due revisori, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta al Comitato di Valutazione competente, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati”*.

5.8 Con successivo D.D. n. 1580 del 14.10.2022 è stato poi precisato, sempre con riferimento alla procedura di valutazione, all'art. 3 che *“L'Evaluation Summary Report – ESR costituisce l'unico documento ufficiale agli atti di procedura”*.

6. Il ricorrente, proponendo il presente gravame, intende contestare la valutazione insufficiente resa dal Comitato di Valutazione e confluita nell'ESR – Evaluation Summary Report di soli 8 punti su 20 del criterio n. 3 “Impatto del progetto”, in quanto illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando (D.D. n. 104 del 2.02.2022) ed allegati ed, in particolare, dell'art. 2 e 3 dell'Allegato 3 del bando “Procedure e criteri di valutazione” – Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida per i Comitati di Valutazione e per i Revisori, allegate al bando – Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione gravi e manifeste.

1. Come precisato nelle premesse in fatto, il progetto di ricerca presentato dall'odierno

ricorrente è stato escluso dal finanziamento, avendo ottenuto il punteggio di 72 punti su 100, inferiore al punteggio minimo di 75 punti su 100 richiesto dal bando.

1.1 Precisamente, dall'*Evaluation Summary Report* – ESR risulta che al progetto di ricerca sia stato assegnato un punteggio molto alto per i primi due criteri di valutazione (rispettivamente 31/40 e 33/40) ed un voto insufficiente (8/20) per il terzo criterio di valutazione, e ciò ha condizionato negativamente l'esito della selezione.

Per consolidata giurisprudenza, invero, *“il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2023, n. 6826; ex multis id., n. 3628/2023).

Ebbene, nel caso di specie, come si dirà nel prosieguo, il giudizio assegnato al progetto di ricerca presentato dal ricorrente (di soli 72 punti su 100) è manifestamente viziato da errore di fatto e da contraddittorietà, nonché da un palese difetto di motivazione.

1.3 Il punteggio di 8/20 attribuito al criterio n. 3, invero, è palesemente erroneo nonché irragionevole, contraddittorio e comunque incomprensibile, in considerazione innanzitutto dell'evidente discrepanza con il giudizio sintetico attribuito per tale criterio con conseguente grave contraddittorietà della motivazione.

2. Si ricorda, in merito, che il bando prevede che per ciascuno dei tre criteri di valutazione dovesse essere espresso un punteggio numerico corredato da una sintetica motivazione, sicché è evidente che il punteggio numerico non possa che essere in linea con la sintetica motivazione del giudizio, di cui ne è espressione.

2.1 Nel caso di specie ciò non è avvenuto: invero, il giudizio sintetico riportato nell'ESR per il criterio “Impatto del progetto” è indubitabilmente positivo e collide con il punteggio insufficiente attribuito.

2.2 Nell'ESR precisamente viene riportato il seguente giudizio, con riferimento all'“Impatto del progetto”: *“Il progetto migliora lo stato dell'arte. La proposta progettuale dev'essere stata ideata prima del forte clamore generato dall'avvento dei cosiddetti “Large Language Models” altrimenti senz'altro i proponenti li avrebbero inclusi nell'analisi dello stato dell'arte.*

Il progetto può essere applicato in numerosi contesti sociali in cui, per supportare le decisioni strategiche, ci si basa su piattaforme di condivisione e gestione dei dati distribuite e sicure.

Il progetto avrà un impatto sulla comunità scientifica in termini di miglioramento della conoscenza inerente alle tecniche di generazione automatica di riassunti di collezioni di dati riguardanti eventi variabili nel tempo.

Questo progetto ha senz'altro il potenziale per aver un impatto sulla comunità internazionale.

Il processo di disseminazione della conoscenza (implicito: generata dal progetto) è chiaramente descritto (implicito: nella proposta progettuale)”, che come detto, ha indubitabilmente una connotazione positiva (si precisa che la traduzione di cortesia del giudizio criticato è stata redatta dallo stesso ricorrente, sub. doc. 11), che ha parimenti tradotto il testo in inglese dei giudizi relativi ai criteri n. 1 e 2).

3. Non va dimenticato che nelle citate Linee Guida per la valutazione dei progetti, per il criterio in questione (Impatto del progetto) vengono elencate una serie di domande a cui il revisore, nel compilare il giudizio, risponde. Nel giudizio sintetico attribuito al progetto a tutte le domande previste nel bando (ad esempio “Il progetto apporta un avanzamento della conoscenza?, Il progetto può avere un impatto sulla comunità scientifica?, ...) è stata data una risposta positiva: conseguentemente, non può certo ritenersi che il punteggio insufficiente sia corretto e ragionevole.

3.1 Il punteggio da 0 ad 11, infatti, per tale criterio può essere attribuito solo nel caso in cui siano riscontrati nel progetto “*punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi*”.

3.2 È certamente noto alla scrivente difesa che le valutazioni della commissione nell'ambito di una procedura selettiva costituiscono espressione di discrezionalità tecnica o meglio costituiscono valutazioni tecniche, che sono sindacabili dal Giudice Amministrativo esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza, dell'adeguatezza, della proporzionalità e in relazione all'aspetto più strettamente tecnico, ma nel caso di specie non v'è dubbio che il punteggio assegnato per il criterio di valutazione sia da ritenersi palesemente contraddittorio ed illogico rispetto alla valutazione espressa dai revisori medesimi.

3.3 La palese mancata corrispondenza tra la motivazione espressa e il punteggio numerico assegnato rende chiaramente la valutazione del criterio illogica e, quindi illegittima, non

consentendo nemmeno di ricostruire l'iter logico seguito dai revisori per l'attribuzione dello stesso.

3.4 È pacificamente evidente, quindi, la sussistenza di un grave vizio del percorso logico giuridico con il quale è stata effettuata la valutazione del progetto, con riferimento al criterio n. 3, con conseguente illegittima esclusione del progetto dal finanziamento.

3.5 In merito, si ribadisce che il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria dei progetti finanziati è di 75 punti su 100: al progetto presentato dal ricorrente sono stati attribuiti 72 punti su 100, pertanto, per soli tre punti è stato escluso dal finanziamento.

Non solo.

4. La macroscopica illogicità del punteggio ottenuto è ancor più evidente ove si consideri che il bando, per quanto attiene al criterio 3, ha previsto che la valutazione dovesse avvenire *“in base ad uno o più [sottolineatura nostra] dei seguenti criteri:*

- *avanzamento della conoscenza;*
- *innovazione tecnologica e/ o applicazioni industriali;*
- *rispetto del principio del Do Not Significant Harm (DNSH)*
- *comunità scientifica e il suo rafforzamento;*
- *internazionalizzazione della ricerca italiana;*
- *benessere sociale e/ o sviluppo culturale;*
- *divulgazione della conoscenza scientifica”.*

4.1 Si ritiene, pertanto, che il riscontro positivo nella valutazione anche solo di uno dei “subcriteri” indicati nel bando medesimo avrebbe comportato una valutazione sufficiente.

4.2 E nel caso di specie, nella motivazione risulta lampante che i revisori abbiano positivamente valutato la proposta progettuale quantomeno con riferimento al subcriterio dell’“avanzamento della conoscenza” poiché nel giudizio viene riportato che “Il progetto migliora lo stato dell’arte”, al subcriterio del “benessere sociale e/o sviluppo culturale” poiché nel giudizio viene riportato che “Il progetto può essere applicato in numerosi contesti sociali in cui, per supportare le decisioni strategiche, ci si basa su piattaforme di condivisione e gestione dei dati distribuite e sicure”, al subcriterio della “comunità scientifica e il suo rafforzamento” poiché nel giudizio si riporta che “Il progetto avrà un impatto sulla comunità scientifica in termini di miglioramento della conoscenza inerente

alle tecniche di generazione automatica di riassunti di collezioni di dati riguardanti eventi variabili nel tempo. Questo progetto ha senz'altro il potenziale per aver un impatto sulla comunità internazionale", ed ancora al subcriterio della "divulgazione della conoscenza scientifica" poiché nel giudizio si riporta che "Il processo di disseminazione della conoscenza è chiaramente descritto".

4.3 L'inattendibilità del giudizio, anche sotto tale profilo, è di intuitiva evidenza ed è chiaramente frutto di un errore o comunque di un palese travisamento nella disamina del progetto di ricerca presentato dal ricorrente. L'oscurità del processo valutativo operato al riguardo risulta, invero, palese essendo completamente indecifrabile l'iter logico-giuridico seguito dal Comitato di Valutazione nell'attribuire soli 8 punti su 20 al progetto per il criterio n. 3, anche a fronte di un giudizio sintetico caratterizzato da valutazioni oggettivamente positive.

In conclusione, deve ritenersi viziata da palese difetto di motivazione la valutazione del progetto presentato dal ricorrente, non risultando compiutamente percepibili le ragioni sottese all'attribuzione di un punteggio finale (72 su 100) rivelatosi insufficiente ai fini del raggiungimento del punteggio minimo per ottenere il finanziamento (75 su 100), con particolare riferimento al punteggio assegnato per il criterio n. 3.

*

Istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.

Come precisato in epigrafe, il Ministero resistente, con pec del 10.08.2023, ha riscontrato l'istanza di accesso proposta il 14.07.2023 dal ricorrente, consentendo l'accesso al solo verbale finale del Comitato di Valutazione del 16.06.2023, mentre per quanto attiene all'ulteriore documentazione richiesta veniva opposto diniego e precisamente:

-per quanto attiene alla richiesta di accedere ai Decreti Direttoriali di nomina dei componenti del Comitato di Valutazione e dei revisori veniva eccepito che *"i nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando"*;

-per quanto attiene alla richiesta di accedere a tutte le valutazioni/proposte di valutazione/giudizi dei singoli revisori con riferimento al progetto presentato dall'istante veniva eccepito che *"Ai sensi del comma 8, del predetto art. 3 del decreto direttoriale n. 1580,*

l’Evaluation Summary Report – ESR costituisce unico documento ufficiale agli atti di procedura. Non esistono pertanto altri documenti, oltre l’Evaluation Summary Report – ESR, già nella disponibilità la SV, che attestino ulteriori valutazioni scientifiche del progetto 20225M5XCL”.

Il diniego parziale all’accesso è illegittimo poiché, con riferimento agli atti di nomina, la procedura di selezione è da ritenersi conclusa a seguito dell’approvazione della graduatoria finale.

Con riferimento, invece, alla richiesta di accedere a tutte le valutazioni/proposte di valutazione/schede di valutazione/giudizi/verbali redatti dai singoli revisori nonché dal c.d. rapporteur, il diniego si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dalla procedura di selezione poiché, come ut supra precisato, il bando (allegato 3 art. 3) espressamente prescrive che ciascun revisore redige autonomamente un rapporto valutativo che viene acquisito dal revisore c.d. rapporteur il quale, a sua volta, redige un dettagliato Evaluation Summary Report (ESR) provvisorio, ivi formulando una proposta conclusiva di punteggio e valutazione del progetto del candidato che compendia i giudizi autonomamente espressi dagli esperti. Solo nel caso in cui tutti i revisori si dichiarano favorevoli alla valutazione ed al voto finale proposti nell’Evaluation Summary Report provvisorio, manifestando apposito consensus, l’Evaluation Summary Report provvisorio si trasformava automaticamente in definitivo.

Pertanto, stante la contestazione del punteggio finale attribuito al progetto, è chiaramente interesse del ricorrente di poter accedere a tali valutazioni, ancorché provvisorie e non aventi carattere definitivo.

.

SULL’ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto già argomentato ut supra, non risultando, come detto, l’esercizio del potere valutativo discrezionale assistito da alcuna intelligibile motivazione per quanto attiene al punteggio attribuito al criterio n. 3 “Impatto del progetto”, anche tenuto conto della discrepanza con il relativo giudizio sintetico positivo.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, la sussistenza di tale presupposto per la concessione dell’istanza cautelare è insito nella tipologia di procedura; si ricorda, in merito, che l’art. 5 del D.D. n. 861 del 16.06.2023 di approvazione della graduatoria

prevede che l'avvio delle attività progettuali avvenga entro i successivi 90 giorni. È evidente, pertanto, che una volta avviati i progetti di ricerca autorizzati, i finanziamenti inizierebbero ad essere spesi, con la conseguenza che solo l'ottenimento di un provvedimento di natura cautelare, anche sottoforma del remand, potrebbe consentire al ricorrente una tutela effettiva.

Senza contare il danno all'immagine che l'esclusione dal finanziamento sta procurando al ricorrente all'interno del proprio Ateneo, anche tenendo conto della portabilità del finanziamento.

Per gli esposti motivi

il Prof. Luca Cagliero, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento delle domande formulate in epigrafe, previa fissazione della relativa Camera di Consiglio (in ordine alla quale gli scriventi difensori formulano sin d'ora istanza di audizione),

contrariis rejectis,

in via preliminare e cautelare,

subordinatamente alla non ritenuta possibilità di pronunciarsi con “sentenza breve” ex art. 60 c.p.a. ovvero di fissare udienza per la sollecita definizione del merito della controversia ex art. 55, comma 10, c.p.a.,

- accordi le richieste misure cautelari e le domande formulate in epigrafe, sospendendo gli effetti degli atti impugnati o comunque accordando la tutela cautelare atipica, nel senso dell'effettività della tutela del ricorrente, anche sotto forma di *remand* all'Amministrazione ai fini del riesame della valutazione o di fissazione dell'udienza di merito a breve ex art. 55 c. 10 c.p.a.;

sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.:

previa fissazione dell'udienza camerale (in ordine alla quale gli scriventi difensori chiedono sin d'ora di essere sentiti), annulli il diniego parziale di accesso opposto dall'Amministrazione resistente con la nota impugnata, e di conseguenza accerti e dichiari il correlativo diritto di accesso del prof. Cagliero ordinando al Ministero di produrre in giudizio:

- i DD.DD n. 1608 del 14.10.2022 n. 2138 del 22.12.2022, n. 260 del 09.03.2023, n. 548 del 21.04.2023, n.622 del 10.05.2023 di nomina dei Comitati di Valutazione e dei revisori;
- il verbale del Comitato di Valutazione del 14.12.2022 (richiamato nel verbale del 16.06.2023);
- tutte le valutazioni/proposte di valutazione/schede di valutazione/giudizi/verbali redatti dai revisori con riferimento al progetto presentato dall'istante.

in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto la domanda ex art. 116 c.p.a. sopra articolata, ordini al Ministero resistente di provvedere al riguardo producendo in giudizio la richiesta documentazione;

nel merito: accolga il gravame ed annulli i provvedimenti impugnati e, in particolare, ordini all'Amministrazione di rivalutare la ricorrente secondo i principi che saranno espressi in ragione dell'auspicato accoglimento del gravame.

In ogni caso: con vittoria di compensi e spese, compresa la rifusione del contributo unificato, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. sensi di legge.

..*

Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 e s.m.i., il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. valutazione (ESR - Evaluation Summary Report) del Progetto;
2. Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 861 del 16.06.2023 e allegati A e B;
3. Verbale del Comitato di Valutazione del 16.06.2023;
4. Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 959 del 30.06.2023 ed allegati A,B,C,D;
5. Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 1157 del 25.07.2023;
6. nota prot. AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.2023.0015910 del Ministero dell'Università e della Ricerca;
7. Istanza di accesso del 14.07.2023;
8. Progetto di ricerca;
- 9.D.D. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 104 del 2.02.2022 ed allegati

(bando);

10. D.D. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1580 del 14.10.2022;

11. Traduzione dell'ESR.

Con osservanza

Torino-Roma, lì 14 settembre 2023

(avv.to Stefano Cresta)

(avv.to Mara Fosforo)